

Il Proto Fabbricatore si valerà delle Maestranze , Marangoni , e Calafai , a norma delle costituzioni dell' Arti loro , e secondo il rispettivo loro istituto , ed abilità ; e questi dovranno esser sempre , ed intieramente dipendenti dal Proto medesimo , per l' esatta esecuzione dell' opera a lui commessa . Sarà debito de' Committenti Capitalisti di avvertir gli Operarj , che la Mercede sarà loro contribuita dallo stesso Proto Fabbricatore .

Non potrà il Proto stesso per qualunque motivo , o pretesto abbandonare la convenuta Fabbrica , e così pure li Committenti non potranno levar dalle mani d' esso Proto l'Opera a lui affidata , e contrattata , se non che per una manifesta imperizia , o fraude provata , oppure di concorde volontà delle Parti , o per caso di morte , imbecillità , od altre disavventure .

Dovrà il Proto Fabbricatore eseguire esattamente il Contratto senza alcuna alterazione , e senza diminuzione , o accrescimento delle convenute misure ; e quando mai commettesse il medesimo una qualche alterazione da potersi riparare a tempo , egli sarà in dovere di farlo a tutte sue spese .